



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

***Regolamento
per la disciplina dei
Contratti***

Approvato con delibera Consiglio Provinciale n. 127 del 28/11/2003



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

INDICE

TITOLO I – DISPOSIZIONI GENERALI (pag. 1)

Capo I - Finalità e principi

- Art. 1 Oggetto ed area di applicazione
- Art. 2 Norme regolatrici
- Art. 3 L'organizzazione
- Art. 4 Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziata e di rogito

TITOLO II – LA FASE PROCEDIMENTALE (pag.9)

Capo I - La legittimazione dei modi di scelta del contraente

- Art. 5 La determinazione a contrarre - Contenuti
- Art. 6 Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi
- Art. 7 Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi

Capo II - Le procedure di aggiudicazione

- Art. 8 Pubblico Incanto
- Art. 9 Licitazione privata e licitazione privata semplificata
- Art. 10 Appalto concorso
- Art. 11 Trattativa privata
- Art. 12 Indagini di mercato
- Art. 13 Concorso di idee o per progetti
- Art. 14 Pubblicità per conferimento incarichi esterni professionali di progettazione
- Art. 15 Conferimento dell'incarico di progettazione
- Art. 16 Giovani professionisti
- Art. 17 Incarichi esterni per servizi tecnico - professionali

Capo III - Norme comuni

- Art. 18 Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta
- Art. 19 Unica offerta
- Art. 20 L'aggiudicazione
- Art. 21 Pubblicità degli atti di gara
- Art. 22 Commissioni di gara per pubblico incanto e licitazione privata
- Art. 23 Commissioni giudicatrici per appalto concorso o sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa
- Art. 24 Offerte basse in modo anomalo
- Art. 25 Offerte in aumento
- Art. 26 Esclusione dalla contrattazione
- Art. 27 I controlli



PROVINCIA DI PESARO E URBINO

TITOLO III – FASE NEGOZIALE (pag.32)

Capo I - La conclusione del contratto

- Art. 28 Competenza alla stipula
- Art. 29 Modalità di stipula
- Art. 30 Eseguitività del contratto
- Art. 31 Le garanzie
- Art. 32 Diritti di segreteria e spese contrattuali
- Art. 33 Il repertorio dei contratti
- Art. 34 Originali e copie del contratto

Capo II - La fase dell'esecuzione del contratto

- Art. 35 Responsabilità
- Art. 36 Interventi di somma urgenza
- Art. 37 Comunicazioni inerenti al contratto
- Art. 38 Cessione del contratto
- Art. 39 Sub – contratti
- Art. 40 Cessioni di somme dovute dalla Provincia
- Art. 41 Le perizie di variante e/o suppletive
- Art. 42 Controversie
- Art. 43 Rinnovazione tacita
- Art. 44 Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi
- Art. 45 Inadempimento e risoluzione del contratto

TITOLO IV – IL COLLAUDO (pag. 47)

Capo I – Norme procedurali

- Art. 46 Obbligo del collaudo
- Art. 47 Contenuto e forma del collaudo
- Art. 48 Prestazione non conforme al contratto
- Art. 49 Vizi occulti. Garanzia

TITOLO V – CONTRATTI IN ECONOMIA E DISPOSIZIONI

FINALI (pag. 50)

Capo I - Contratti in economia

- Art. 50 Adesione al sistema convenzionale del Ministero del Tesoro/Consip
- Art. 51 Lavori, forniture e servizi in economia. Oggetto e limiti di applicazione
- Art. 52 Modalità di esecuzione in economia

- Art. 53 Lavori in economia
- Art. 54 Forniture e servizi in economia
- Art. 55 Divieto di frazionamento
- Art. 56 Responsabili del servizio e del procedimento
- Art. 57 Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia
- Art. 58 Interventi in economia mediante amministrazione diretta
- Art. 59 Interventi mediante cottimo
- Art. 60 Contabilizzazione dei lavori
- Art. 61 Lavori non contemplati nel progetto
- Art. 62 Perizie suppletive
- Art. 63 Liquidazione dei lavori in amministrazione diretta
- Art. 64 Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
- Art. 65 Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta
- Art. 66 Collaudo dei lavori
- Art. 67 Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi
- Art. 68 Garanzie
- Art. 69 Inadempimenti
- Art. 70 Lavori d'urgenza
- Art. 71 Provvedimenti nei casi di somma urgenza
- Art. 72 Normativa antimafia

Capo II - Disposizioni finali

- Art. 73 Pubblicità del Regolamento
- Art. 74 Abrogazione dei precedenti regolamenti
- Art. 75 Entrata in vigore

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I - FINALITA' E PRINCIPI

ART. 1

Oggetto ed area di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'attività contrattuale della Provincia di Pesaro e Urbino con particolare riferimento ai contratti di appalto di lavori, servizi nonché forniture, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 7 del D.Lgs n. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni.
2. All'interno del presente regolamento le parti interessate alla costituzione del rapporto saranno indicate ed individuate:
 - Quanto alla Provincia di Pesaro e Urbino con i termini "Amministrazione – Ente o Stazione appaltante – Concedente"
 - Quanto all'altra parte contraente con i termini "Concorrente Aggiudicatario – Concessionario".
3. Per la scelta del contraente, l'Ente deve osservare i principi di concorrenzialità, di trasparenza, di economicità e di convenienza ed imparzialità mediante il ricorso a determinate forme e procedure amministrative ed ha, in ogni caso, il dovere di agire essenzialmente per il conseguimento dei fini di pubblico interesse. L'azione dell'Ente deve inoltre ispirarsi al metodo della programmazione evidenziandosi nelle scelte la selezione degli obiettivi da raggiungere, la ricognizione dei mezzi disponibili e la determinazione dei tempi di realizzazione.
4. I requisiti di validità dei contratti dell'Ente attengono essenzialmente alla manifestazione di volontà ed alla forma; la prima deve pervenire dall'organo al quale le norme attribuiscono la competenza, tramite le deliberazioni, oppure tramite determinazioni dirigenziali e la forma deve essere scritta, a pena di nullità.

5. I contratti, salvo le eccezioni di legge, sono preceduti da apposite procedure di gara, le quali possono assumere la forma del pubblico incanto, della licitazione privata, dell'appalto concorso, della trattativa privata oppure possono essere affidati con il sistema in economia, mediante cottimo fiduciario secondo le modalità previste dalla vigente normativa.
6. Non può farsi luogo a contratti se la spesa che ne consegue non risulti finanziata nelle forme previste dalla Parte II del D.Lgs 18.08.2000 n. 267.
7. Le fasi del contratto di appalto vengono così indicate:
 - Fase procedimentale = è quella che comprende tutto l'iter procedurale dell'appalto dalla determinazione a contrattare, fino alla aggiudicazione definitiva della gara e stipulazione del contratto.
 - Fase negoziale = va dalla stipula del contratto fino alla collaudazione dei lavori, delle forniture, dei servizi ivi comprese le eventuali fasi afferenti il contenzioso giurisdizionale o arbitrale.

ART. 2

Norme regolatrici

1. I rapporti contrattuali dell'Ente sono regolati:
 - a) Dalle clausole del contratto stipulato;
 - b) Dalle disposizioni dei capitolati speciali di appalto, dei capitolati d'oneri o dei disciplinari di incarico;
 - c) Dalle disposizioni dello Statuto, del presente Regolamento e degli altri Regolamenti dell'Ente;
 - d) Dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari emanate dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, in particolare si applicano le seguenti norme fondamentali:
 - per i lavori pubblici L. 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni; D.P.R. 554/99 e D.M. 145/2000;

- per le forniture dei beni D.Lgs 358/92 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per le forniture dei servizi D.lgs 157/95 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - per le spese relative all'acquisizione in economia di beni e servizi D.P.R. 384/01;
 - per l'acquisto di beni e servizi la Provincia aderisce di norma alle convenzioni ai sensi dell'art. 24, comma 6 della Legge 28/12/2001 n. 448. In caso di acquisti in maniera autonoma quindi non vengono obbligatoriamente adottati i prezzi di tali convenzioni come base d'asta al ribasso, qualora il valore dei costi e delle prestazioni dedotte in contratto sia uguale o inferiore a quello previsto dalle stesse convenzioni.
- e) Dalle norme in tema di tutela del lavoro ed in special modo dai contratti collettivi e dagli accordi integrativi locali;
- f) Dalle norme in tema di sicurezza dei lavoratori;
2. I contratti di affidamento della gestione di servizi pubblici, oltre ad attenersi a quanto indicato al precedente punto 1), devono contenere anche clausole che disciplinino:
- a) l'esercizio da parte dell'Ente della facoltà di riscatto;
 - b) le modalità per il trasferimento all'Amministrazione Provinciale alla scadenza del contratto degli immobili e degli impianti di proprietà del concessionario da considerare al valore d'uso;
 - c) i casi di decadenza del concessionario;
 - d) l'obbligo del concessionario di provvedere per l'intero periodo della concessione alla regolare manutenzione degli impianti utilizzati;

- e) l'obbligo di sottoporre all'approvazione dell'Amm^{ne} le tariffe del servizio al pubblico salvo che si tratti di tariffe totalmente amministrate da norme statali;
- f) i modi di vigilanza dell'Ente sul funzionamento del servizio;
- g) l'entità ed il modo di corresponsione di quanto dovuto dal o al concessionario;
- h) le modalità di resa del servizio all'utenza, gli orari, il minimo delle attrezzature e di personale addetti al servizio stesso;
- i) l'obbligo di predisporre quanto necessario per rendere effettivo ed agevole il diritto d'accesso dei cittadini secondo le norme in vigore.

Il sistema di aggiudicazione, da espletarsi mediante licitazione privata, avviene con il sistema dell'offerta economicamente più vantaggiosa e gli elementi variabili, che possono essere tenuti in considerazione dalla commissione, sono i seguenti:

- il valore economico e finanziario della controprestazione;
 - il valore tecnico ed estetico dell'opera progettata;
 - il tempo di esecuzione dei lavori;
 - il rendiconto;
 - la durata della concessione;
 - le modalità di gestione ed il livello delle tariffe da praticare all'interno;
3. Termini e durata contrattuale debbono essere certi. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti di fornitura e servizio.
4. Le comunicazioni dell'Amministrazione da cui decorrono termini per adempimenti contrattuali sono effettuate, fermo eventuale anticipazione via telefax, tramite notifica o a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, indirizzata al soggetto interessato ed eventualmente al concorrente controinteressato nel proprio domicilio legale.

5. La durata dei contratti già stipulati non può essere variata quando è in corso la loro esecuzione, salvo proroghe nei casi previsti dalle vigenti disposizioni di legge.
6. La proroga dei termini contrattuali può essere concessa quando il ritardo sia dovuto a fatti dell'Amministrazione; è altrimenti concessa, a richiesta documentata del contraente, prima della scadenza se il ritardo è dovuto a motivi di forza maggiore e per esigenze condivisibili dall'Amministrazione.
7. Per le spese correnti la durata dei contratti non può essere superiore a nove anni.
8. Salvo diverse disposizioni di legge, nei contratti non vanno inserite clausole che obblighino l'Amministrazione ad effettuare pagamenti prima dell'esecuzione dell'opera o della somministrazione di servizi e/o forniture da parte del contraente, se non in proporzione all'opera od al servizio od alle forniture prestate, né possono essere previste esenzioni da imposte e tasse che non siano espressamente previste dalla legge.

ART. 3

L'organizzazione

1. Il procedimento amministrativo finalizzato alla conclusione di contratti di qualsiasi genere è curato dal Servizio proponente ed in particolare dal responsabile unico del procedimento (di seguito denominato R.U.P.), all'uopo individuato, sul quale ricadranno tutti gli obblighi e le formalità prodromiche e successive al contratto.
Ai sensi di quanto disposto dall'art. 192 del D.Lgs 267/2000 la stipulazione dei contratti deve essere preceduta da apposita "determinazione a contrattare" contenente le informazioni indicate al successivo art. 5.

2. L'Ufficio Contratti curerà, sulla base della documentazione fornita dal Servizio competente, la procedura di affidamento di lavori, forniture e servizi che avvengono attraverso pubblico incanto, licitazione privata, appalto concorso e licitazione privata semplificata. Al medesimo Ufficio spetteranno le incombenze e formalità relative alla stipulazione, repertoriatura e registrazione dei contratti di cui al presente comma.
3. Il R.U.P. individuato nell'ambito del Servizio interessato, coordina e promuove i rapporti con altri uffici e/o con soggetti terzi al fine dell'acquisizione di tutti gli elementi necessari alla stipulazione del contratto.
4. Per gli appalti concernenti opere pubbliche, forniture e servizi da affidare con procedura ad evidenza pubblica di cui al precedente comma 2, ciascun Servizio competente per materia deve concertare con l'Ufficio Contratti tempi, modalità e procedure al fine di consentire il corretto e regolare inizio ed espletamento dei procedimenti di appalto, fornendo al contempo al predetto Ufficio tutta la documentazione necessaria.
5. Tutti gli atti amministrativi relativi al procedimento contrattuale devono essere corredati, ove occorra, del parere di regolarità tecnica da parte del Dirigente del Servizio proponente.
6. L'Ufficio Contratti deve dare comunicazione dell'avvenuto esito definitivo della procedura di gara, nelle more della stipulazione del contratto, al R.U.P. competente per l'eventuale consegna lavori sotto le riserve di Legge nei casi previsti e deve, inoltre, trasmettere copia del contratto ad avvenuta registrazione.
7. L'esito della procedura di gara ad evidenza pubblica viene comunicata al Presidente della Giunta Provinciale, al Direttore Generale, all'Ufficio Relazioni con il Pubblico (U.R.P.) ed anche mediante appositi strumenti informatici qualora esistenti.
8. L'Ufficio Contratti è competente alla tenuta del Repertorio dei Contratti in cui intervenga in qualità di Ufficiale rogante il Segretario provinciale.

9. Per quanto riguarda gli affidamenti a cottimo fiduciario dei lavori, forniture e servizi si rimanda a quanto previsto al successivo Titolo V – Capo I.
10. Gli incarichi professionali verranno gestiti interamente dal settore competente il quale è obbligato alla tenuta di un apposito registro interno di repertoriazione e copia conforme della convenzione di incarico dovrà essere consegnata all'Ufficio Contratti.

ART. 4

Sovrintendenza e coordinamento dell'attività negoziata e di rogito

1. Il Segretario Generale sovrintende e coordina lo svolgimento dell'attività negoziale disciplinata dal presente regolamento, nel rispetto dell'ambito di autonomia gestionale riservata ai dirigenti.
2. Per procedimenti contrattuali interessanti più aree o servizi, il Segretario Generale promuove – ove occorra – la riunione dei dirigenti interessati al fine di concordare indirizzi operativi uniformi.
3. Il Segretario Generale esercita le funzioni di ufficiale rogante nei limiti di cui all'art. 97, comma 4, lett. c) del D.Lgs 18 agosto 2000 n. 267 ed il contenuto e le modalità di rogito sono quelli indicati dagli art. 49 e seguenti del capo I del Titolo II della legge 16 febbraio 1913 n°89, in quanto applicabili.
4. L'Amministrazione può avvalersi di notai di fiducia in particolare per gli atti che comportino la costituzione, modificazione, estinzione o trasferimento di diritti reali su beni immobili e mobili registrati in pubblici registri.

TITOLO II - LA FASE PROCEDIMENTALE

CAPO I - LA LEGITTIMAZIONE DEI MODI DI SCELTA DEL CONTRAENTE

ART. 5

La determinazione a contrattare – contenuti

1. La stipulazione dei contratti è preceduta dalla determinazione di cui all'art. 192 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
2. La determinazione a contrattare assunta dai dirigenti nell'ambito delle rispettive competenze per materia deve specificatamente indicare:
 - a) il fine o l'interesse pubblico specifico che con il contratto si intende perseguire;
 - b) l'oggetto del contratto, individuato nelle rispettive prestazioni;
 - c) le clausole essenziali;
 - d) le modalità di scelta del contraente che si intendono adottare e le ragioni che ne sono alla base;
 - e) la parte cui fanno carico le spese contrattuali;
 - f) la forma di stipula del contratto;
 - g) l'impegno della spesa o l'accertamento delle entrate che derivano dal contratto.
3. In relazione a contratti di non rilevante entità e per esigenze non programmabili, il dirigente può valutare la possibilità di indicare in tutto o in parte gli elementi di cui al precedente comma.
4. La determinazione a contrattare deve prevedere, qualora richiesto dalla natura del procedimento, la composizione della commissione giudicatrice in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 23.

ART. 6

Modalità di scelta del contraente nei contratti passivi

1. Per i contratti dai quali derivi una spesa per la Provincia, le modalità di scelta del contraente, da indicare nella determinazione di cui all'articolo 5, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.
 - a) Appalto per l'esecuzione di opere, per la acquisizione di servizi e per la fornitura di beni: tutte le modalità ammesse dalla normativa comunitaria, statale e regionale vigente, utilizzando di volta in volta, sul fondamento di adeguata motivazione, quelle appropriate alla concreta fattispecie. Per l'acquisizione di servizi e per la fornitura di beni di importo superiore a 200.000 D.S.P., si applicano le procedure con le modalità previste rispettivamente dal D.lgs. n. 157/1995 e dal D.lgs. n. 358/1992, così come confermato dall'art. 15 del D.L. n. 269/03.
 - b) Locazione immobiliare: trattativa privata, previa gara ufficiosa in quanto possibile o opportuna in relazione all'esigenza concreta da soddisfare, con obbligo comunque di adeguata motivazione in ordine alla scelta del contraente ed alla congruità del corrispettivo.
 - c) Contratto d'opera: trattativa privata, previa gara ufficiosa tra un congruo numero di ditte di fiducia, salvo - per casi particolari e giustificati ove la qualità del contraente sia essenziale - trattativa diretta con una sola ditta.
 - d) Contratto per prestazioni d'opera intellettuale:
gli incarichi sono conferiti a professionisti singoli o associati individuati dai dirigenti con provvedimento motivato, avendo riferimento alla corrispondenza fra i requisiti professionali e culturali dei professionisti e le specifiche esigenze e/o prestazioni richieste per l'attuazione dei progetti contenuti nel piano esecutivo di gestione di rispettiva competenza, ed in conformità di quanto

specificatamente previsto dal piano esecutivo di gestione medesimo.

Gli elenchi di professionisti disponibili alla assunzione di incarichi, già redatti dal competente ufficio della Provincia sulla base delle domande pervenute, vengono aggiornati annualmente al fine della iscrizione di nuovi professionisti. Decorsi cinque anni dalla data dell'avvenuto inserimento negli elenchi, si procede alla verifica della disponibilità dei professionisti a permanere negli elenchi stessi.

Gli elenchi di cui al comma precedente, hanno funzione di supporto conoscitivo e non vincolano nella individuazione del professionista cui viene affidato l'incarico dal dirigente.

Gli incarichi connessi a funzioni che sono proprie di uffici alle dirette dipendenze del Presidente sono conferiti dal Direttore Area Affari Generali ed Istituzionali d'intesa con il Presidente medesimo.

Sono fatte salve le norme speciali per gli appalti di opere pubbliche.

- e) Acquisti di beni immobili: trattativa diretta, sulla base di apposita stima del valore effettuata dal servizio provinciale competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche; quando il valore stimato eccede i 25.000 euro, si procede previo avviso pubblico, salvo che con adeguata motivazione non si ritenga di procedere mediante trattativa privata.
- f) Contratto di mutuo: trattativa privata, previa gara ufficiosa con invito rivolto ad almeno cinque istituti di credito, quando non siano operanti le condizioni di miglior favore eventualmente previste dal contratto di tesoreria.
- g) Altri contratti: pubblico incanto o licitazione privata; qualora tali procedure non siano possibili od utili in relazione alla natura del contratto ed alle caratteristiche delle esigenze che con esso si

intendono soddisfare, si procede mediante trattativa privata con adeguata motivazione qualora non si faccia luogo a gare ufficiose o confronti concorrenziali.

ART. 7

Modalità di scelta del contraente nei contratti attivi

1. Per i contratti dai quali derivi una entrata per la Provincia, le modalità di scelta del contraente da indicare nella determinazione di cui all'articolo 5, sono rispettivamente quelle di seguito indicate in corrispondenza delle diverse tipologie ed oggetti contrattuali.

- a) Alienazione di beni immobili: pubblico incanto, quando il valore stimato dal servizio provinciale competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche ecceda i 50.000 euro. Negli altri casi è ammesso il ricorso ordinario alla trattativa privata, previo avviso pubblico; quando il valore stimato non eccede i 25.000 euro, è consentita la trattativa diretta. Sono comunque fatti salvi i diritti di prelazione o altre analoghe situazioni giuridiche differenziate, come pure il ricorso alla trattativa diretta per motivate speciali circostanze, quali la destinazione degli immobili a finalità di pubblico interesse; deve essere garantita la convenienza economica del negozio, da valutarsi in riferimento al valore stimato o ad altre speciali circostanze, potendosi ammettere una riduzione del prezzo unicamente in favore di soggetti pubblici ed in relazione all'uso cui gli stessi destinano il bene immobile e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241.
- b) Alienazione di beni mobili: pubblico incanto, salva la vendita di oggetti dichiarati fuori uso o di valore stimato non eccedente i 5.000 euro; in tal caso le modalità sono quelle previste nel regolamento di economato.

- c) Locazione o affitto di beni immobili: pubblico incanto. Quando il valore locativo annuo stimato dal servizio provinciale competente o da organi tecnici di altre amministrazioni pubbliche non ecceda i 20.000 euro, è ammesso il ricorso alla trattativa privata, previa adeguate forme di pubblicità, con possibilità di trattativa diretta per motivate speciali circostanze. E' consentito, altresì provvedere ad affidamento senza gara qualora conduttore o affittuario sia un soggetto pubblico o privato che persegua statutariamente finalità di interesse collettivo, senza fini di lucro. Deve essere garantita la convenienza economica del contratto, potendosi ammettere una riduzione del canone unicamente a favore dei soggetti citati e in ogni caso nella osservanza di quanto previsto dall'articolo 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241. L'assegnazione e la gestione degli immobili ad uso abitativo acquisiti, realizzati o recuperati a totale carico o col contributo dello Stato, è regolato dalla disciplina legislativa statale e regionale per l'edilizia residenziale pubblica.
- d) Concessione in uso di beni demaniali o del patrimonio indisponibile: le modalità di scelta del concessionario, come pure la disciplina - unilaterale o convenzionale - del conseguente rapporto giuridico, sono stabilite nella determinazione che dispone per il singolo bene, garantendo comunque, ove possibile, un adeguato confronto concorrenziale.
- e) Alienazione di "relitti stradali": il dirigente del servizio Viabilità è autorizzato alla alienazione di relitti stradali il cui importo stimato non superi i 5.000 euro.

CAPO II - LE PROCEDURE DI AGGIUDICAZIONE

ART. 8

Pubblico incanto

1. Il procedimento di pubblico incanto è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
2. I bandi di gara sono predisposti e pubblicati dall'Ufficio Contratti con la collaborazione del Servizio interessato. Quando i bandi sono relativi alla vendita o all'acquisto di beni immobili provvede l'Ufficio Espropri – Acquisizioni immobiliari – Licenze e Concessioni. L'Ufficio Economato provvede in collaborazione con l'Ufficio Contratti per le procedure di acquisto di beni e servizi di propria competenza.
3. La sottoscrizione dei bandi ai fini della loro pubblicazione compete in ogni caso al Direttore d' Area interessato, o suo delegato.
4. L'ammissione e l'esclusione degli offerenti è compito del dirigente che presiede la gara, il quale esercita tale attività conformandosi alle prescrizioni del bando e facendone risultare le motivazioni nell'apposito verbale.
5. L'aggiudicazione provvisoria avviene secondo i criteri e le modalità specificati nel bando ed è proclamata dal presidente della gara che vi provvede nel giorno della gara medesima.
6. Al dirigente compete di approvare l'aggiudicazione definitiva ai sensi del successivo art.20.

ART. 9

Licitazione privata e licitazione privata semplificata

1. Il procedimento della licitazione privata è disciplinato dalle norme comunitarie, statali e regionali vigenti.
2. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 dell'art. precedente in quanto compatibili.
3. L'Ente potrà addivenire all'affidamento dei lavori pubblici mediante il sistema della licitazione privata semplificata, attivando le procedure di cui

al combinato disposto dall'art. 23 della L. 109/94 e successive modifiche ed integrazioni e dell'art. 77 del D.P.R. 554/99.

ART. 10

Appalto concorso

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge e con adeguata motivazione nella determinazione a contrattare, della procedura di aggiudicazione dell'appalto concorso.
2. Il procedimento relativo è disciplinato dalle norme comunitarie e statali vigenti.
3. L'aggiudicazione avviene secondo i criteri e le modalità specificate nel bando e nell'invito ed è disposta dal dirigente che provvede sulla base del parere dell'apposita commissione di cui al successivo art. 23.
4. Quando risulti opportuno in relazione alla natura della gara o per altre ragioni di cui deve essere resa motivazione, l'Amministrazione può stabilire con l'atto che indice l'appalto, ed indicandolo altresì nella lettera di invito, che le offerte non potranno eccedere, a pena di esclusione, un prezzo massimo predeterminato.

ART. 11

Trattativa privata

1. L'Amministrazione può avvalersi, ricorrendone le condizioni di legge, della procedura di aggiudicazione della trattativa privata.
2. Il procedimento relativo è individuato di volta in volta nella determinazione a contrattare che dovrà indicare i criteri di scelta del contraente, di norma riferiti al prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, ovvero – quando la prestazione oggetto del contratto debba essere definita in sede di trattativa – al prezzo ed altri elementi componenti l'offerta, quali il rendimento, il valore tecnico e simili. Nel

caso di trattativa privata previa gara ufficiosa dovranno essere richieste almeno cinque offerte.

3. Nel caso sia esperita gara ufficiosa, la verifica delle offerte presentate e la loro valutazione sono effettuate da una commissione informale composta da un dirigente, che la istituisce e presiede e da due funzionari di area o aree interessate; delle operazioni di gara viene redatto verbale, sottoscritto da tutti i componenti la commissione e le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente appartenente almeno alla categoria giuridica C, di volta in volta indicato dal dirigente che presiede la gara. Le sedute della Commissione non sono pubbliche.
4. E' consentito il ricorso in via ordinaria al sistema della trattativa privata per appalti di lavori pubblici di importo complessivo non superiore a 100.000 euro. Per i lavori di importo non superiore a 20.000 euro si procede di norma a trattativa diretta. Per i lavori di importo superiore a 20.000 euro e fino a 40.000 euro, si procede di norma a trattativa diretta previa documentata indagine di mercato da svolgersi con almeno tre ditte. Per i lavori di importo superiore a 40.000 euro e fino a 100.000 euro si procede di norma attraverso gara ufficiosa con un numero non inferiore a cinque ditte. Le buste contenenti le relative offerte devono essere aperte dalla Commissione di cui al precedente comma 3, entro e non oltre tre giorni lavorativi dalla data di scadenza della presentazione delle stesse. E' comunque rimesso al R.U.P. di valutare di volta in volta l'opportunità di non ricorrere alle procedure di cui sopra, in relazione all'urgenza o ad altre particolari esigenze, dandone adeguata motivazione nella determinazione a contrattare. In ogni caso si dovrà avere cura di ottenere le migliori condizioni per l'Amministrazione, sia in ordine alla qualità che ai prezzi, tramite appositi sondaggi esplorativi.

ART. 12

Indagini di mercato

1. Prima di espletare gare di appalto ad evidenza pubblica o procedure negoziate o rinnovi contrattuali possono essere esperite indagini di mercato con metodologie formali od informali, al fine di acquisire informazioni circa la eseguibilità ed i caratteri delle prestazioni, lo stato della tecnica, i prezzi correnti e quant'altro possa essere utile per stabilire i termini della gara stessa e del contratto.
2. I prezzi potranno essere confrontati con elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT e pubblicati semestralmente sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana o comunque con elenchi ufficiali delle rilevazioni dei prezzi di mercato effettuate dall'ISTAT, dalle Camere di Commercio, da altre Amministrazioni pubbliche o Associazioni di categoria.

ART. 13

Concorso di idee o per progetti

1. Per il conferimento degli incarichi di cui all'art. 6, lettera d), ed in ogni altro caso in cui intenda sollecitare l'apporto creativo di terzi tramite confronto concorrenziale di elaborati intellettuali, l'Amministrazione indice un concorso di idee o per progetti mediante pubblico avviso ovvero con invito rivolto ad un congruo numero di professionisti.
2. Allo svolgimento della procedura concorsuale si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del D.P.R. n°554/99.
3. La determinazione con la quale il Dirigente dispone di ricorrere al concorso, indica le ragioni di tale scelta ed adotta le disposizioni eventualmente occorrenti a modifica o integrazione della disciplina richiamata al comma 2.
4. La valutazione degli elaborati é affidata ad apposita commissione la cui composizione é stabilita con la determinazione di cui al comma precedente. Per le modalità di funzionamento si applicano le disposizioni del successivo art. .23.

5. Il Dirigente, sentita la commissione di cui al comma precedente, determina la conclusione del concorso. L'utilizzo degli elaborati eventualmente premiati e fatti propri é rimessa al giudizio dell'Amministrazione, senza che i concorrenti possano al riguardo vantare alcun titolo salvo le norme sul diritto morale dell'autore.

ART. 14

Pubblicità per conferimento incarichi esterni professionali di progettazione

1. Al conferimento degli incarichi esterni per attività di progettazione di opere e lavori pubblici si procede in base alle disposizioni ricavabili dalle normative vigenti.
2. L'affidamento dell'incarico di progettazione per importi stimati tra i 100.000 euro e i 200.000 D.S.P., I.V.A. esclusa, deve avvenire con le modalità di aggiudicazione previste dall'art.17, comma 11, della Legge 109/94, così come modificato dalla Legge n°166/02, in modo da assicurare una adeguata pubblicità e siano temperati i principi generali della trasparenza e del buon andamento della attività della Amministrazione, con l'esigenza di garantire la proporzionalità tra le modalità procedurali ed il corrispettivo dell'incarico. Al bando di gara dovrà essere assegnata adeguata pubblicità nei tempi e nei modi previsti dalla vigente normativa, esso dovrà contenere l'oggetto dell'incarico, l'importo presunto delle opere da progettare, i requisiti di qualificazione tecnico-organizzativi richiesti, i tempi per l'espletamento dell'incarico, il luogo dove si potrà prendere visione del contenuto della convenzione di incarico, i termini e le modalità per la presentazione delle candidature ed i criteri di soluzione.
3. Il R.U.P. determinerà, in relazione alla natura dell'incarico ed agli atti di indirizzo e programmazione adottati dall'Amministrazione, gli ulteriori dati da indicare nel bando.

ART. 15

Conferimento dell'incarico di progettazione

1. La selezione delle candidature pervenute avviene sulla base dei requisiti tecnico – organizzativi presentati con riferimento ad un lasso di tempo non superiore a dieci anni antecedenti la data di pubblicazione del bando e deve attenersi ai seguenti criteri:

a) Per incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 100.000 euro ed inferiore a 200.000 D.S.P., I.V.A. esclusa, la selezione si baserà essenzialmente, fatta salva ogni ulteriore e diversa disposizione di legge o di regolamento, sull'importo e sul numero dei lavori a cui erano preordinati i servizi di progettazione svolti. La valutazione delle offerte tecnico – economiche dei soggetti selezionati è effettuata prendendo in considerazione i seguenti elementi:

- professionalità desunta dalla documentazione grafica, fotografica e descrittiva di n. 3 elaborazioni riguardanti progetti affini a quello da progettare;
- caratteristiche qualitative e metodologiche dell'offerta desunte dalla illustrazione delle modalità con cui saranno svolte le prestazioni oggetto dell'incarico;
- curriculum dei professionisti che svolgeranno l'incarico;
- percentuale ribasso sul tempo previsto;
- ribasso percentuale relativamente alle prestazioni non soggette all'applicazione dei minimi tariffari inderogabili

Alle operazioni di valutazione attende un apposita commissione tecnica nominata dal Dirigente d'Area interessata.

b) Per incarichi di progettazione il cui importo stimato sia superiore a 200.000 D.S.P., I.V.A. esclusa, si osservano le disposizioni di

legge e di regolamento vigenti ed in particolare le norme di cui al D.Lgs 157/95 e successive modifiche ed integrazioni.

La commissione di valutazione può essere composta da un numero di componenti non superiore a 5 persone, viene nominata dal Direttore d'Area interessata e ne possono far parte anche tecnici esterni; in tal caso, nell'atto di nomina, è altresì precisata la misura del compenso spettante ai componenti esterni ed il relativo finanziamento.

2. Gli incarichi di progettazione di importo stimato non superiore a 40.000 euro, I.V.A. esclusa, possono essere affidati direttamente per il tramite del R.U.P., mediante apposita determinazione del dirigente preposto, ad un soggetto professionale esterno, senza il preventivo esperimento di un confronto concorrenziale. L'atto dovrà contenere l'attestazione della avvenuta verifica della competenza della esperienza e della capacità professionale in relazione alla progettazione da affidare e fornire idonea motivazione della scelta effettuata. In ogni caso devono essere osservate le forme di pubblicità previste dal regolamento attuativo, dall'art. 3 comma 1, della Legge 109/94 e successive modifiche ed integrazioni, ossia la relativa informazione, sia a livello preventivo che successivo, deve essere data mediante pubblicizzazione su internet e all'Albo Pretorio.
3. Qualora sussistano ragioni obiettive che inducano ad individuare preventivamente il soggetto professionale qualitativamente idoneo a ricoprire l'incarico, l'obbligo di pubblicità si intende assolto con la pubblicazione di un apposito avviso all'Albo Pretorio e su internet per una durata di giorni 15.

ART. 16

Giovani professionisti

1. Per favorire l'inserimento dei giovani diplomati e/o laureati, abilitati all'esercizio della professione da meno di 5 anni nel mondo del lavoro, il Dirigente:
 - a) Potrà, osservando la pubblicità mediante Internet ed Albo Pretorio, riservare a loro alcune progettazioni di importo stimato inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che si ritengano adatte per impegno e caratteristiche ad un professionista in via di formazione;
 - b) Per gli incarichi di importo stimato superiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, potrà prevedere nei bandi forme di incentivazione per favorire la partecipazione dei giovani all'elaborazione del progetto che ovviamente dovranno risultare fra i firmatari del progetto, unitamente agli altri tecnici componenti il gruppo di progettazione. La compartecipazione dei giovani professionisti alla redazione progettuale comporterà il riconoscimento di un adeguato punteggio. I raggruppamenti temporanei dovranno prevedere l'obbligatoria presenza di un giovane professionista.

ART. 17

Incarichi esterni per servizi tecnico – professionali

1. Ferma restando la specifica normativa sui lavori pubblici, gli incarichi previsti nel presente articolo consistono in servizi professionali che questa Amministrazione commissiona per far fronte a precise e motivate esigenze presentate dai Servizi della struttura provinciale.
2. In via generale si tratta di attività professionali per le quali il professionista è tenuto a fornire un determinato prodotto, assistenza, ricerca o consulenza.

3. Il ricorso all'attività professionale deve essere proposta e congruamente motivato dal Dirigente responsabile del Servizio, sotto i profili della specialità delle prestazioni, della carenza di mezzi strutturali e strumentali nonché dell'insufficienza del personale.
4. Per il ricorso ad attività professionali esterne, si osserva quanto segue:
 - a) Per gli incarichi professionali di importo stimato inferiore a 40.000 euro I.V.A. esclusa, il dirigente interessato, con propria determinazione può affidare discrezionalmente l'attività professionale ad un professionista di propria fiducia, evidenziando i profili di competenza, esperienza e capacità professionale del soggetto prescelto, in relazione alla specifica prestazione di servizio da affidare; il dirigente competente deve privilegiare il ricorso a modalità di selezione fondate su una pluralità di proposte concorrenti.
 - b) Per gli incarichi professionali di importo stimato fra 100.000 euro, I.V.A. esclusa e 200.000 D.S.P., I.V.A. esclusa si osserva una procedura concorsuale, preceduta da gara informale, preventivamente approvata con determinazione dirigenziale, e per la procedura di selezione si applicano le modalità previste dalla lettera di invito. Il criterio di aggiudicazione utilizzato è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con la previsione dell'elemento prezzo nel rispetto dei minimi inderogabili, se previsti, dalle apposite tariffe professionali;
 - c) Per gli incarichi professionali di un importo superiore a 200.000 D.S.P., I.V.A. esclusa si osservano le procedure di evidenza pubblica previste dalle vigenti disposizioni di legge ricorrendo al pubblico incanto o alla licitazione privata. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa con l'obbligatoria previsione dell'elemento prezzo.

5. Le commissioni di valutazione, nei casi di cui alla sub 4 lettere b) e c) sono nominate dal dirigente competente.

CAPO III - NORME COMUNI

ART. 18

Modalità di presentazione e contenuto dell'offerta

1. L'inoltro dell'offerta deve avvenire, nel rispetto delle formalità previste dal bando o dalla lettera di invito, in plico sigillato e controfirmato dall'offerente sui lembi di chiusura. Per la consegna del plico sono ammesse le forme a mezzo raccomandata del servizio postale, posta celere, ovvero mediante agenzia di recapito autorizzata; è altresì facoltà dei concorrenti la consegna a mano del plico all'Ufficio competente in base all'oggetto dell'appalto che ne rilascerà apposita ricevuta.
2. Per la verifica del rispetto del termine di presentazione dell'offerta indicata nel bando o nella lettera di invito, si terrà conto della data e dell'ora apposte sul plico contenente la documentazione richiesta e l'offerta da parte dell'Ufficio Protocollo (o dell'Ufficio competente in caso di consegna a mano) in ordine all'arrivo dei plichi stessi. L'Amministrazione non è in ogni caso responsabile dello smarrimento dei plichi o del ritardato inoltro degli stessi.
3. Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta è perentorio ed in caso di differenza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere, salvo disposizioni di legge speciali, è da considerarsi valido quello più vantaggioso per l'Ente.

ART. 19

Unica offerta

1. L'Amministrazione può procedere, fatte salve le specifiche ipotesi previste nel settore dei LL.PP., all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta, purché idonea, se di tale circostanza sia stata fatta menzione nel bando o nella lettera di invito.
2. Nel caso di pubblico incanto e di licitazione privata con offerta economicamente più vantaggiosa e appalto – concorso, qualora ci sia un unico offerente, la commissione predetermina un punteggio minimo al di sotto del quale l'unica offerta non viene considerata idonea per l'aggiudicazione.
3. Qualora l'unica offerta risulti comunque incongrua l'appalto non viene aggiudicato.

ART. 20

L'aggiudicazione

1. L'aggiudicazione è il provvedimento attraverso il quale si va ad individuare l'appaltatore dell'opera, della fornitura, del servizio.
2. Spetta di norma al dirigente che ha attivato il procedimento l'approvazione del verbale di gara e la conseguente aggiudicazione, in tutti i casi in cui la gara sia esperita con i sistemi del pubblico incanto, della licitazione privata, trattativa privata e cottimo fiduciario ed aggiudicati con il criterio del massimo ribasso e dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
3. Spetta alla Giunta Provinciale, limitatamente al settore dei lavori pubblici, l'aggiudicazione definitiva di gare espletate con il sistema dell'appalto – concorso e dell'appalto integrato.
4. In caso di annullamento della gara nessun rimborso o compenso sarà corrisposto all'impresa dichiarata provvisoriamente aggiudicataria.
5. L'aggiudicazione sarà definitiva con la determinazione del Dirigente o, nel caso di cui al precedente comma 3, con la deliberazione di Giunta Provinciale.

ART. 21

Pubblicità degli atti di gara

1. Fatto salvo il diritto di accesso ai documenti amministrativi formati nei procedimenti di gara, per il cui esercizio sono stabilite le relative modalità in apposito regolamento, ai sensi della legge 7 agosto 1990 n. 241, le forme di pubblicità degli atti dei procedimenti di gara sono quelle previste dalla legge; quando sussistono ambiti di discrezionalità relativamente a forme di pubblicità che comportano oneri di spesa, spetta al dirigente stabilirne la relativa disciplina.
2. Ove per alcuni tipi di contratti la legge non provveda, la determinazione a contrattare prescriverà le forme ritenute più idonee ai fini dell'efficacia dell'informazione.

ART. 22

Commissioni di gara per pubblico incanto e licitazione privata

1. Qualsiasi esperimento di gara per pubblico incanto o licitazione privata è gestito da una commissione composta da:
 - a) Un dirigente preferibilmente della struttura fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara: Presidente. Il Direttore d'Area competente comunica al Responsabile dell'Ufficio Appalti e Contratti, almeno tre giorni prima dell'esperimento di gara sia il nominativo del Presidente di Commissione che quello di cui alla successiva lett. c);
 - b) Funzionario dell'Ufficio Appalti e Contratti: membro;
 - c) Funzionario della struttura fra le cui competenze rientra o inerisce l'oggetto della gara e che preferibilmente non coincida con la figura del R.U.P..

2. Tutte le funzioni che per legge e regolamento sono attribuite alla “autorità che presiede la gara” sono di competenza del presidente della commissione con obbligo di consultazione degli altri componenti. Nel caso di divergenze la gara può essere brevemente sospesa e la commissione si ritira a deliberare.
3. I componenti della commissione possono richiedere l’inserimento a verbale delle loro valutazioni di non regolarità. In mancanza, si considerano assenzienti.
4. Un dipendente, appartenente almeno alla categoria giuridica “C”, assiste all’esperimento per la redazione del verbale che è firmato da lui e da tutti i componenti della commissione. Le funzioni di segretario verbalizzante sono svolte da tale dipendente individuato di volta in volta dal Presidente di gara.
5. Le sedute della commissione sono pubbliche.

ART. 23

Commissioni giudicatrici per appalto concorso e sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa

1. Può essere nominata una commissione giudicatrice con il compito di formulare proposte conclusive, oltre che nell’appalto concorso, nelle gare pubbliche in cui il criterio di scelta del contraente richieda la valutazione di più elementi componenti l’offerta ovvero in cui occorra verificare la composizione di offerte anomale o in aumento.
2. La nomina della commissione compete al dirigente del servizio interessato. L’atto con cui viene nominata la commissione deve precisare in quale misura devono essere compensati gli eventuali esperti esterni all’Amministrazione.
3. La commissione di natura esclusivamente tecnica è composta da un numero di membri in ogni caso dispari, opera come collegio perfetto tutte le volte che assume decisioni. Le sedute della commissione non sono

pubbliche; le votazioni sono rese in forma palese e vengono adottate a maggioranza assoluta dei componenti.

4. Le proposte conclusive sono contenute in apposito verbale predisposto da un funzionario amministrativo designato dal presidente della commissione ed è sottoscritto da tutti i membri della commissione stessa e dal segretario.
5. Le proposte della commissione, salvo il giudizio di anomalia delle offerte, non sono vincolanti per l'Amministrazione che, nella determinazione di conclusione della fase pre-contrattuale, può non procedere all'aggiudicazione sia a causa della eccessiva onerosità della spesa prevista dalla soluzione progettuale prescelta dalla commissione che per altre motivate ragioni di pubblico interesse.

ART. 24

Offerte basse in modo anomalo

1. Ove si riscontri la presenza di offerte recanti ribassi manifestamente anomali, l'aggiudicazione avviene a titolo provvisorio; il dirigente che presiede la gara attiva il procedimento di verifica delle offerte anomale, in ogni caso, secondo le modalità e procedure previste dalla legge per i contratti di appalto di opere pubbliche o di pubbliche forniture, secondo i casi.

ART. 25

Offerte in aumento

- 1) Quando gli atti che disciplinano la procedura contrattuale prevedono l'ammissibilità anche di offerte in aumento e tale risulti in concreto l'offerta migliore, il relativo procedimento si conclude in via provvisoria, riservandosi l'Amministrazione di valutare la congruità dell'aumento nonché, in caso affermativo la possibilità di reperire le risorse occorrenti

a fronteggiare la maggiore spesa. E' fatta salva la possibilità per l'Amministrazione di negoziare con l'aggiudicatario eventuali miglioramenti.

- 2) La valutazione di congruità è effettuata dall'ufficio che ha formulato la proposta di contratto, nei trenta giorni successivi.
- 3) Il dirigente, quando ritenga di non far luogo all'aggiudicazione definitiva, determina motivando entro trenta giorni dalla valutazione di congruità.
- 4) Qualora la prestazione oggetto del contratto da aggiudicare sia riducibile in misura atta a mantenere comunque caratteristiche di funzionalità ai risultati, gli atti di gara di cui al comma 1 prevedono la possibilità di procedere all'aggiudicazione nei limiti delle risorse finanziarie disponibili.

ART. 26

Esclusione dalla contrattazione

- 1) Sono esclusi dalla contrattazione con l'Amministrazione coloro che, in precedenti contratti, si siano resi colpevoli di negligenze, malafede o gravi inadempienze, particolarmente in tema di mancata osservanza dei contratti di lavoro.
- 2) Le cause di esclusione di cui al comma 1 sono indicate negli appositi provvedimenti di cui ai precedenti articoli 8,9 e 10.
- 3) Sono fatte salve le norme speciali disciplinanti i casi di esclusione per gli appalti di opere pubbliche per le pubbliche forniture.

ART. 27

I controlli

- 1) Di norma si procede al controllo sulla veridicità delle dichiarazioni prodotte solo dall'impresa aggiudicataria in sede di gara.

- 2) E' comunque facoltà del R.U.P. disporre controlli sulle dichiarazioni prodotte dalle imprese non aggiudicatarie.
- 3) Per i contratti stipulati a seguito di trattativa privata o per l'esecuzione di lavori in economia, l'effettuazione dei controlli sulle dichiarazioni dovrà essere posta in essere avendo riguardo al criterio della semplificazione amministrativa.

TITOLO III - FASE NEGOZIALE

CAPO I - LA CONCLUSIONE DEL CONTRATTO

ART. 28

Competenza alla stipula

1. Il Direttore d'Area stipula, in rappresentanza dell'Amministrazione, i contratti che si riferiscono all'ambito di attività degli uffici cui è preposto.
2. In caso di motivata assenza o impedimento del Direttore competente, il contratto è sottoscritto da un Dirigente di servizio appartenente all'Area interessata.
3. La persona che rappresenta la parte contraente è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità nei modi di legge.
4. La stipulazione è subordinata all'adozione di specifico impegno di spesa nei contratti passivi o di esibizione della quietanza di pagamento nel caso di contratti attivi.
5. Qualora, senza giustificato motivo, l'aggiudicatario non si presenti alla stipulazione nel termine stabilito, ovvero nel termine indicato nella diffida, decade dall'aggiudicazione, restando salva e impregiudicata l'azione di danno da parte della Provincia.
6. Il contraente ha diritto comunque di essere liberato da ogni suo impegno, senza pretesa di alcun compenso, qualora negli atti della fase precontrattuale fosse indicato espressamente un termine di validità dell'offerta e la stipula non intervenga entro detto termine per causa non imputabile al contraente; in tal caso deve essere formalmente comunicata alla Provincia la volontà di sciogliersi dall'impegno.

ART. 29

Modalità di stipula

1. La stipulazione del contratto ha luogo per atto pubblico nei seguenti casi:

- a) a seguito di pubblico incanto;
 - b) a seguito di licitazione privata e appalto concorso;
 - c) quando la legge lo richieda in considerazione della particolare natura del contratto (es. trasferimento o costituzione di diritti reali a titolo oneroso o gratuito).
2. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo a mezzo di scrittura privata o di scrittura privata autenticata se ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell'atto o all'importo dello stesso.
 3. In considerazione della particolare natura o della modesta entità economica delle prestazioni che ne costituiscono l'oggetto, il contratto può essere perfezionato anche mediante sottoscrizione, per accettazione, a piè di pagina del capitolato o del disciplinare o con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente. Le correlate formalità sono assolte dal Dirigente competente, il quale ne curerà altresì la conservazione. Per la conclusione di contratti di modesto importo per i quali non sia stato preventivamente predisposto uno specifico capitolato o disciplinare, è ritenuta sufficiente la sottoscrizione da parte del contraente, della determinazione di affidamento o della lettera d'ordine del lavoro, del servizio o della fornitura. E' altresì ammessa, ricorrendone i presupposti, la stipulazione dei contratti mediante scambio di corrispondenza tra proposta ed accettazione secondo gli usi del commercio, quando detti contratti siano conclusi con ditte commerciali.
 4. Alla rogazione del contratto stipulato in forma pubblica, nonché all'autentica delle scritture private provvede di norma il Segretario Generale, salvo il caso di diversa richiesta specifica fatta dalla controparte. Per ragioni di urgenza o di opportunità il Segretario Generale può, in ogni caso, demandare la rogazione ad un notaio.
 5. In caso di vacanza, assenza od impedimento del Segretario Generale provvede alla rogazione dei contratti e alle autentiche delle scritture private chi legalmente lo sostituisce.

ART. 30

Eseguibilità del contratto

1. Il contratto acquista efficacia ed è eseguibile ad ogni effetto dalla data della stipulazione.
2. Nei casi di anticipata esecuzione del contratto, competono all'aggiudicatario tutte le spettanze pattuite in corrispondenza dei lavori eseguiti.

ART. 31

Le garanzie

1. Per gli appalti relativi alle forniture ed ai servizi può essere richiesto un deposito cauzionale provvisorio, ovvero la costituzione di una fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediatori finanziari allo scopo autorizzati dalla legge, il cui importo e modalità di prestazione devono essere indicati nel capitolato d'oneri o speciale di appalto, nel bando di gara o nella lettera di invito.
2. Per la cauzione provvisoria negli appalti dei lavori, si fa riferimento alle norme vigenti.
3. Negli incanti per la vendita di immobili la cauzione provvisoria è indicata nel bando.
4. Ai soggetti non aggiudicatari della gara di appalto e delle aste immobiliari, la cauzione provvisoria viene svincolata ad avvenuta aggiudicazione definitiva dall'Ufficio Contratti o dal R.U.P.
5. A garanzia delle obbligazioni scaturenti dai contratti, il Dirigente o il R.U.P. deve richiedere idonea cauzione, se previsto per legge, ovvero, qualora non sussista tale previsione normativa, può richiederla sulla base di una sua valutazione discrezionale.

6. Per i beni patrimoniali assegnati in affitto, locazione o concessioni dall'Amministrazione può essere istituito un deposito cauzionale da definirsi caso per caso e comunque di importo non inferiore a due mensilità del canone.
7. Qualora l'impresa aggiudicataria non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito dall'Ente, l'Amministrazione, senza bisogno di messa in mora, dichiara decaduto l'aggiudicatario e procede ad incamerare la cauzione provvisoria ed a rivolgersi sull'aggiudicatario per le eventuali maggiori spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente.
8. La cauzione definitiva resta vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto.
9. L'esecutore prima della consegna dei lavori o dell'ordinativo delle forniture o delle prestazioni deve presentare all'Amministrazione, quando ciò sia stabilito da una previsione normativa o sia espressamente previsto nel bando di gara o nella lettera di invito, polizza di assicurazione per responsabilità civile verso terzi e per i danni derivanti dall'esecuzione dei lavori o delle forniture e/o prestazioni deducibili in contratto, con massimali adeguati al valore dell'appalto o ad altre coperture assicurative stabilite per legge.

ART. 32

Diritti di segreteria e spese contrattuali

1. Le spese contrattuali sono, di norma, a carico della controparte; questa è tenuta a versare presso la Tesoreria Provinciale l'importo relativo alle spese contrattuali.
2. Le spese contrattuali sono quelle relative ai bolli, alla scritturazione, ai diritti di segreteria (per il rogito del contratto), alla riproduzione di copie ed allegati, all'imposta di registro sul contratto e suoi allegati, alle eventuali trascrizioni se necessarie e alle volture catastali.

3. I contratti sia in forma pubblica che per scrittura privata autenticata sono altresì soggetti alla applicazione dei diritti di segreteria nei casi e per gli importi stabiliti dalla legge, mentre sono esclusi dall'applicazione dei diritti di segreteria tutti i contratti redatti nella forma della scrittura privata, per i quali non è prevista la partecipazione del Segretario Generale nella sua veste di ufficiale rogante.

ART. 33

Il repertorio dei contratti

1. A cura del Segretario Generale e sotto la sua personale responsabilità è tenuto un registro repertorio, sul quale debbono essere annotati giorno per giorno, in ordine progressivo, tutti i contratti rogati in forma pubblica amministrativa e quelli stipulati per scrittura privata quando debba farsi luogo a registrazione fiscale in termine fisso.
2. Il Segretario Generale, a mezzo dell'Ufficio Contratti, provvede alla conservazione del repertorio e degli originali dei contratti in appositi fascicoli ordinati secondo il rispettivo numero di repertorio.
3. I contratti stipulati a mezzo di scrittura privata, non soggetti a registrazione fiscale, possono essere annotati nel registro di cui al comma 1 oppure annotati in apposito registro.

ART. 34

Originali e copie del contratto

1. Il contratto è formato in originale per gli atti dell'Amministrazione; altri originali sono formati se le parti ne abbiano fatta preventiva richiesta.
2. Alla parte contraente privata è rilasciata comunque copia del contratto con gli estremi di repertoriazione.
3. L'Ufficio Contratti cura la trasmissione delle copie occorrenti corredate degli estremi di repertoriazione e registrazione al dirigente che ha

provveduto alla stipula ed agli altri dirigenti interessati all'esecuzione dei contratti.

CAPO II - LA FASE DELL'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

ART. 35

Responsabilità

1. Il Dirigente competente che stipula il contratto si assume la responsabilità delle disposizioni negoziali sottoscritte e della loro corretta esecuzione, deve quindi sovrintendere, promuovere e svolgere tutte le attività all'uopo necessarie, senza che ciò comporti l'esonero di responsabilità degli altri soggetti che abbiano svolto compiti preliminari alla stipulazione o ai quali spettano specifiche funzioni in ordine all'esecuzione del contratto stipulato.
2. Non è consentito che Amministratori, Direttore Generale, Segretario Generale, Dirigenti o Direttore dei Lavori diano disposizioni comportanti modifiche o integrazioni ai contratti stipulati che non siano adottate con deliberazione o determinazione secondo quanto stabilito dal presente regolamento o dalle vigenti disposizioni normative. In tal caso le modifiche od integrazioni non producono effetti imputabili all'Ente, per cui le eventuali conseguenze sono riconducibili alla personale responsabilità del soggetto che le ha ordinate.
3. Nella situazione di motivata urgenza è possibile procedere all'ordinazione della prestazione o dell'acquisto a condizione che il provvedimento presupposto sia esecutivo e la spesa regolarmente

impegnata, fatti salvi gli specifici casi di somma urgenza disciplinati dall'art. 191 c. 3 del D.Lgs n. 267/2000.

ART. 36

Interventi di somma urgenza

1. Qualora ricorrano circostanze nelle quali sia giustificata la realizzazione immediata di interventi in assenza dei quali siano in pregiudizio la tutela di persone o cose ovvero si prefigurino l'interruzione di pubblici servizi essenziali, né sia possibile adottare altre misure comunque idonee a garantire tali esigenze primarie, il soggetto fra il R.U.P. ed il tecnico che si reca prima sul luogo, può ordinare l'esecuzione degli interventi necessari in deroga alle norme del presente regolamento e nei limiti di quanto indispensabile a ripristinare condizioni di sicurezza e/o la continuità dei servizi essenziali in pregiudizio. Delle ordinazioni deve essere dato comunque immediato avviso al dirigente con qualsiasi mezzo.
2. Entro il più breve termine e comunque non più tardi di dieci giorni dall'avviso, il dirigente deve trasmettere alla Giunta una relazione dettagliata comprensiva di perizia giustificativa della spesa.
3. E' fatto obbligo al dirigente di cui al comma 2, di accertare la sussistenza in bilancio delle risorse atte a fronteggiare, anche tramite eventuali variazioni del bilancio medesimo, la spesa da sostenere convalidando le ordinazioni a terzi effettuate in via d'urgenza. Qualora l'urgenza sia tale da impedire l'effettuazione, anche sommaria, di detto accertamento, dovrà essere data motivazione nella relazione di cui al comma 2.

ART. 37

Comunicazioni inerenti al contratto

1. Le comunicazioni dell'Amministrazione dalle quali decorrono i termini per gli adempimenti contrattuali a cui comunque sono connessi effetti giuridici per le parti sono effettuate di norma, e salve le altre forme prescritte dalla legge, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, indirizzata alla ditta nel domicilio legale indicato nel contratto.
2. Le comunicazioni di cui al comma precedente possono essere altresì effettuate:
 - a) in modo diretto, per consegna al rappresentante legale della ditta o ad altro suo apposito incaricato che deve rilasciare regolare ricevuta datata e firmata;
 - b) tramite invio per telefax o e-mail agli indirizzi comunicati o indicati dalla ditta.
3. Le comunicazioni all'Amministrazione, alle quali la ditta contraente intenda dare data certa, sono effettuate a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero tramite consegna diretta al dirigente contro rilascio di ricevuta datata e firmata.
4. Le modalità di cui al comma 2 lett. b), valgono anche per le comunicazioni della ditta.

ART. 38

Cessione del contratto

1. E' fatto divieto di cedere, in tutto o in parte, qualunque contratto stipulato con la Provincia.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, la cessione può essere autorizzata dal dirigente. Il soggetto proposto come cessionario deve possedere tutti i requisiti di idoneità prescritti per il cedente, che resta comunque obbligato verso la Provincia, qualora il cessionario non adempia le sue obbligazioni.

3. La cessione del contratto, non autorizzata alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è priva di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e costituisce titolo per la risoluzione del contratto, senza necessità di ricorso ad atti giudiziari e per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.
4. Sono ammesse le cessioni di contratto connesse alla cessione di azienda o ramo d'azienda nei casi previsti dalle norme vigenti.
5. Sono fatte salve in ogni caso le norme di legge che per determinati tipi di contratto statuiscano il divieto di cessione e la nullità del contratto ceduto.

ART. 39

Sub -contratti

1. L'aggiudicatario di qualunque contratto è tenuto ad eseguire in proprio le prestazioni assunte; è conseguentemente fatto divieto di fare eseguire ad altri, totalmente o parzialmente mediante sub contratti, le prestazioni medesime.
2. Per circostanze speciali debitamente motivate e da valutarsi caso per caso, il sub contratto parziale può tuttavia essere autorizzato dal dirigente, a condizione che l'Amministrazione sia interpellata in via preventiva e che il soggetto proposto come sub contraente sia in possesso, nel grado adeguato, dei requisiti di idoneità prescritti per il contraente principale.
3. Il sub contratto non autorizzato alle condizioni e per i casi di cui al comma 2, è privo di qualunque effetto nei confronti dell'Amministrazione e può, in relazione alla sua consistenza costituire titolo per la risoluzione del contratto principale senza necessità di ricorso ad atti giudiziari per il conseguente risarcimento dei danni, con rivalsa comunque sulla cauzione eventualmente prestata.

4. Nei casi di sub contratto rimane invariata la responsabilità del contraente principale il quale continua a rispondere pienamente di tutti gli adempimenti contrattuali. A richiesta dell'Amministrazione il sub contraente è tenuto a trasmettere copia del sub contratto stipulato.
5. Non sono in ogni caso considerati sub contratti gli approvvigionamenti che il contraente deve normalmente effettuare presso terzi per mettersi in grado di eseguire la obbligazione assunta.
6. Si fa rinvio alla legge per la disciplina del sub appalto e degli altri contratti derivanti dal contratto di appalto di opera pubblica.

ART. 40

Cessione di somme dovute dalla Provincia

1. Per le cessioni da parte di terzi creditori di somme dovute dalla Provincia, a qualunque titolo in dipendenza di contratti, si osservano le norme della contabilità dello Stato salvo che le cessioni medesime, per specifici contratti, non siano vietate dalla legge o da espressa clausola contrattuale.
2. Per i lavori pubblici si applicano le specifiche norme di riferimento.

ART. 41

Le perizie di variante e/o suppletive

1. Le variazioni di progetti di opere pubbliche sono ammesse solo nei casi e nei limiti previsti dalle vigenti norme.
2. L'accettazione della perizia di variante o suppletiva da parte della Ditta appaltatrice è formulata con atto di sottomissione recepito in un contratto aggiuntivo che sarà stipulato preferibilmente a mezzo di scrittura privata autenticata.
3. L'appaltatore è tenuto, nei casi di aumento o di diminuzione di opere, forniture e servizi, ad assoggettarsi fino alla concorrenza del quinto del

prezzo di appalto alle stesse condizioni del contratto; ai fini del calcolo del quinto si computano gli importi del contratto e degli eventuali atti di sottomissione.

4. Il direttore dei lavori nel caso di lavori pubblici ovvero il dirigente competente può, con opportuna motivazione, ordinare la sospensione dei lavori, forniture e servizi.
5. Le perizie di variante e suppletiva riguardanti le opere la cui entità sia contenuta nei limiti del 5% e qualora non comportino una maggiore spesa rispetto a quella finanziata, ricadono nella competenza del R.U.P. che vi provvederà mediante determinazione dirigenziale; qualora il R.U.P. non sia un dirigente, l'approvazione della perizia spetta al competente dirigente di servizio. L'approvazione di perizie di varianti, ovvero di varianti e suppletive che comunque incidono sulla sostanza del progetto o comportino maggiori spese rispetto a quelle finanziate, riconducibili all'ambito dei lavori pubblici, spetta alla Giunta Provinciale.
6. Nel caso di modifiche che, in base alla normativa vigente, non siano considerate varianti, ancorché comportino la formulazione di nuovi prezzi, deve essere redatto e sottoscritto da parte dell'appaltatore apposito atto di sottomissione da approvarsi con determinazione dirigenziale. La fattispecie non richiede la stipulazione di contratti aggiuntivi.

ART. 42

Controversie

1. Qualsiasi controversia di natura tecnica o amministrativa, riferita all'interpretazione, esecuzione o risoluzione del contratto può essere rimessa al giudizio di un collegio arbitrale, qualora il contratto rechi

apposita clausola compromissoria ovvero se le parti decidano in tal senso mediante concorde decisione risultante da atti scritti.

2. Il collegio è composto di norma da tre arbitri, nominati uno da ciascuna parte ed il terzo di comune accordo dai primi due, ovvero, in caso di mancato accordo, dal Presidente del Tribunale civile del foro di Pesaro.
3. Per la Provincia la nomina compete al dirigente mentre spetta alla Giunta deliberare l'eventuale compromesso.
4. Il collegio si riunisce presso l'Amministrazione Provinciale e decide secondo diritto, nel termine concordato tra le parti.
5. Per quanto non disposto nei commi precedenti si applicano integralmente le norme dell'art. 806 e seguenti del codice di procedura civile.
6. Nel contratto sarà indicata di norma, la competenza del foro di Pesaro.
7. Qualora le parti non si accordino per il rimedio di cui al 1° comma, può essere esperito ricorso al giudice ordinario a norma del codice di procedura civile.
8. Ad integrazione ed anche in deroga a quanto disposto nei commi precedenti per le controversie relative ai contratti d'appalto di opera pubblica si applicano le norme speciali disposte con legge.

ART. 43

Rinnovazione tacita

1. Tutti i contratti devono avere termine certo ed incondizionato di scadenza.
2. Qualora per taluni tipi di contratto, sia prevista secondo gli usi la clausola di rinnovazione tacita salvo disdetta entro un termine prefissato, tale clausola ha piena efficacia tra le parti. L'Amministrazione tuttavia, anche quando non intenda dare disdetta, adotterà con atto espresso e motivato entro il termine, il rinnovo del contratto.

ART. 44

Osservanza dei contratti di lavoro ed altri obblighi

1. Chiunque stipuli un contratto o presti comunque la propria attività a favore della Provincia è tenuto per tutta la durata della prestazione ad osservare nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, condizioni normative e retributive conformi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e agli accordi sindacali integrativi vigenti, a rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro nonché tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci.
2. Il mancato rispetto di tali disposizioni e di obbligo contributivo ed assicurativo, formalmente accertato, obbliga la Provincia a sospendere in tutto o in parte i pagamenti fino alla realizzazione della posizione, senza che ciò attribuisca alcun diritto per il ritardato pagamento.
3. Le disposizioni del presente articolo devono essere esplicitamente riportate nei capitolati o nei bandi di gara o nel negozio giuridico.

ART. 45

Inadempimento e risoluzione del contratto

1. L'inadempimento contrattuale del contraente è valutato ed accertato dal R.U.P. ed è comunicato al Dirigente competente all'esecuzione del contratto affinché promuova i provvedimenti e le azioni di propria competenza.
2. Nei casi di cui al comma precedente, il direttore dei lavori o il Dirigente competente hanno l'obbligo di applicare le sanzioni contrattualmente previste.
3. In caso di inadempimento grave, tale da compromettere l'esito finale del contratto, il R.U.P. o il Dirigente competente, dopo avere invitato il contraente ad adempiere e questi non provveda, procede in

collaborazione con l'Ufficio Contratti e con l'Ufficio Legale alla predisposizione degli atti per addvenire alla risoluzione del contratto sottoponendoli alla approvazione del competente organo.

TITOLO IV - IL COLLAUDO

CAPO I - NORME PROCEDURALI

ART. 46 Obbligo del collaudo

1. Tutte le prestazioni contrattuali sono soggette a collaudo tecnico, ai fini della loro accettazione.
2. Il collaudo è effettuato da dipendenti provinciali esperti in materia, nominati dal dirigente del servizio interessato; in relazione a prestazioni di particolare complessità il dirigente ha facoltà di nominare esperti esterni all'Ente ovvero anche una commissione di collaudo.
3. Per le prestazioni di beni e servizi aventi carattere continuativo, il collaudo consiste nell'accertamento periodico del corretto adempimento delle prestazioni medesime.
4. Per la disciplina del collaudo di opere pubbliche, sotto il profilo sostanziale e procedurale è fatto rinvio alla normativa speciale vigente; le norme del presente titolo si applicano in via sussidiaria.

ART. 47 Contenuto e forma del collaudo

1. Il collaudatore, ovvero la commissione di collaudo, accertata la rispondenza della prestazione a tutte le prescrizioni contrattuali nonché la regolarità dei pagamenti in conto eventualmente effettuati, emette il certificato di collaudo.
2. Detto certificato dà conto di tutte le operazioni effettuate ed è sottoscritto anche da un rappresentante della ditta contraente, qualora vi sia stato contraddittorio.

3. L'Amministrazione, con atto del dirigente del servizio interessato, approva il collaudo e conseguentemente accerta in via definitiva la prestazione resa.

ART. 48

Prestazione non conforme al contratto

1. Il collaudatore in caso di prestazione difettosa o comunque non conforme al contratto dispone ove possibile per la realizzazione, assegnando al contraente un congruo termine; è fatta salva l'applicazione di eventuali penalità per il ritardo.
2. Il collaudatore, in casi particolari ed ove ne rilevi e motivi opportunità, può proporre all'Amministrazione di accettare la prestazione non conforme, con adeguato sconto sul prezzo.
3. Il dirigente, qualora il collaudo abbia esito negativo, decide di rifiutare la prestazione non conforme e adotta altresì, a carico del contraente, gli altri provvedimenti ritenuti opportuni ivi compreso l'incameramento della cauzione.

ART. 49

Vizi occulti - Garanzia

1. L'intervenuta accettazione non libera il contraente da eventuali difetti o imperfezioni della prestazione eseguita, non rilevabili al momento del collaudo; a tal fine nei contratti deve essere pattuito un congruo periodo di garanzia.
2. La garanzia obbliga il contraente ad eliminare a proprie spese tutti i vizi riscontrati entro il termine stabilito in contratto e decorrente dalla data di comunicazione da parte dell'Amministrazione.

3. In caso di inottemperanza il dirigente si riserva di fare eseguire ad altri, con addebito della spesa all'inadempiente, quanto necessario per l'eliminazione dei vizi riscontrati.

TITOLO V – CONTRATTI IN ECONOMIA E DISPOSIZIONI FINALI

CAPO I - CONTRATTI IN ECONOMIA

ART. 50

Adesione al sistema convenzionale del Ministero del Tesoro/Consip

1. La Provincia nell'ambito del progetto di contenimento e razionalizzazione della spesa pubblica, si riserva di aderire al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della legge n. 488/1999 (legge finanziaria 2000) e successive modifiche, per i beni e servizi di volta in volta proposti, secondo le norme che regolamentano tale sistema.

ART. 51

Lavori, forniture e servizi in economia. Oggetto e limiti di applicazione

1. Il presente capo disciplina le modalità, i limiti e le procedure da seguire per l'esecuzione in economia di lavori, forniture e servizi, di seguito per brevità, unitariamente intesi sotto il termine di "interventi".
2. I limiti massimi di importo sono riferiti:
 - per l'esecuzione di lavori all'art. 24, comma 6, della legge 11.02.1994 n. 109 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché all'art. 88 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554;
 - per le acquisizioni di forniture di importo inferiore alla soglia stabilita dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
 - per l'acquisizione di servizi di importo inferiore alla soglia stabilita dal D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384;
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 12 del D.P.R. 20 agosto 2001, n. 384, le disposizioni contenute nel presente capo si applicano alle acquisizioni di forniture e servizi relativamente alle tipologie per le quali

non si è aderito al sistema convenzionale di cui all'art. 26 della Legge 23/12/1999, n. 488 e successive modificazioni;

4. Gli importi indicati nel seguito si intendono al netto dell'I.V.A. .

ART. 52

Modalità di esecuzione in economia

1. L'esecuzione in economia degli interventi può avere luogo:
 - in amministrazione diretta;
 - per cottimi;
2. Sono in amministrazione diretta i lavori e i servizi per i quali non occorre l'intervento di alcun imprenditore. Essi sono eseguiti dal personale provinciale e da personale eventualmente assunto, impiegando materiali, mezzi e quanto altro occorra, tutto in proprietà dell'Ente o in uso; sono eseguiti, altresì, in amministrazione diretta le forniture a pronta consegna.
3. Sono a cottimo gli interventi per i quali si rende necessario, ovvero opportuno, con procedura negoziata, l'affidamento a imprese o persone fisiche esterne alla Provincia, con valutazioni a corpo o a misura.
4. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 Euro.
5. L'importo dei lavori affidati a cottimo non può superare 200.000 Euro.
6. Le forniture ed i servizi sono affidati in economia per un importo non superiore a 130.000 Euro, le forniture affidate in economia, finanziate con contributo regionale superiore al 50%, non possono eccedere il limite stabilito dalla apposita normativa regionale.

ART. 53

Lavori in economia

1. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente capo, e comunque, se non suscumbibili nell'elenco di seguito, nell'ambito delle categorie generali individuate dall'art. 88, comma 1, del D.P.R. 21.12.1999, n. 554, i seguenti lavori:
 - a) prime opere per la difesa dalle inondazioni e per lo scolo delle acque di territori inondati, manutenzione fossi, rii, torrenti ed altre opere idrauliche;
 - b) riparazioni alle strade di interesse provinciale e loro pertinenze per guasti causati da frane, piogge abbondanti, neviccate e gelate eccezionali, scoscendimenti, corrosione, straripamenti e rovina di manufatti, ecc.;
 - c) manutenzione delle strade di interesse provinciale, comprendente lo spargimento della ghiaia e del pietrisco, l'esecuzione delle asfaltature stradali, le cunette, gli attraversamenti, i tombini, le riparazioni ai manufatti, l'innaffiamento, la sistemazione delle banchine, la regolazione delle scarpate, nonché la manutenzione e l'installazione della segnaletica stradale, compresi gli interventi agli impianti semaforici, aiuole spartitraffico, collegamenti pedonali;
 - d) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione dei beni provinciali demaniali e patrimoniali, mobili ed immobili, con relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze;
 - e) lavori di conservazione, manutenzione, adattamenti e riparazione di mobili ed immobili, con i relativi impianti, infissi ed accessori e pertinenze, in uso alla Provincia o presi in locazione nei casi in cui, per legge o per contratto, le spese sono a carico del locatario;
 - f) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto o in dipendenza di deficienze o di danni constatati in sede di collaudo, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico

dell'appaltatore, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori;

- g) lavori da eseguirsi d'ufficio a carico dei contravventori alle leggi e ai regolamenti, in esecuzione di ordinanze dei Dirigenti;
- h) lavori, provviste e servizi di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- i) lavori necessari per la compilazione dei progetti;
- j) interventi per la sicurezza sui luoghi di lavoro, protezione civile e salvaguardia della pubblica incolumità;
- k) la provvista di materiali occorrenti per l'esecuzione e la realizzazione di opere di cui alle lettere precedenti.

ART. 54

Forniture e servizi in economia

1. Sono eseguiti in economia i seguenti servizi e forniture per uffici e servizi provinciali o, comunque, a carico della Provincia:
 - a) assunzione in locazione di locali a breve termine con attrezzature di funzionamento, eventualmente già installate, per l'espletamento di concorsi indetti dai competenti uffici e per l'organizzazione di convegni, congressi, conferenze, riunioni od altre manifestazioni culturali e scientifiche, quando non vi siano disponibili idonei locali di proprietà, ovvero per esigenze di pronto intervento in materia di assistenza pubblica;
 - b) partecipazione a convegni, congressi, conferenze, riunioni, mostre ed altre manifestazioni culturali e scientifiche nell'interesse dell'amministrazione, di amministratori e dipendenti provinciali;
 - c) spese per corsi di preparazione, formazione e perfezionamento del personale, partecipazione alle spese per corsi indetti da enti, istituti e amministrazioni varie;

- d) divulgazione di bandi di concorso a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
- e) acquisto di libri, riviste, giornali e pubblicazione di vario genere ed abbonamenti a periodici e ad agenzie di informazione;
- f) lavori di traduzione, di copia e di trascrizione nei casi in cui l'amministrazione non possa provvedervi con il proprio personale;
- g) lavori di stampa, tipografia, litografia, compresa la fornitura di stampati di normale utilizzo da parte degli uffici e servizi provinciali;
- h) spese per cancelleria, riparazioni di mobili, macchine ed altre attrezzature d'ufficio, spese di rappresentanza, ricevimenti, onoranze;
- i) spese per l'acquisto e la manutenzione di terminali, personal computers, stampanti e materiale informatico di vario genere, utilizzati da uffici e servizi provinciali;
- j) manutenzione ordinaria, noleggio ed esercizio dei mezzi di trasporto per gli uffici e i servizi, compreso il rifornimento di carburante;
- k) polizze di assicurazione;
- l) provvista di vestiario di servizio e dei dispositivi di protezione individuale ai dipendenti;
- m) fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi produttivi, per le mense, dei centri ricreativi estivi, dei servizi sociali, culturali e sportivi o di altri servizi istituzionali o a domanda individuale, nonché fornitura di beni e servizi per la gestione dei servizi associati di cui la Provincia sia stata individuata come capofila;
- n) provvista di combustibile per il riscaldamento di immobili;
- o) spese per la fornitura di acqua, gas ed energia elettrica, compresi gli allacciamenti agli immobili, illuminazione e climatizzazione dei locali;

- p) spese per la pulizia, derattizzazione, disinfestazione e disinfezione degli immobili, delle infrastrutture e degli automezzi;
- q) acquisto di mobili, fotocopiatrici e attrezzature per gli uffici e i vari servizi, spese di trasporto e facchinaggio;
- r) forniture di giochi, arredo urbano e accessori per impianti sportivi;
- s) servizi di vigilanza diurna e notturna per immobili, mobili o servizi comunali;
- t) forniture da eseguirsi a carico degli appaltatori nei casi di inadempienza, rescissione o scioglimento del contratto;
- u) forniture di qualsiasi natura per i quali siano stati esperiti infruttuosamente i pubblici incanti o le licitazioni o le trattative private e non possa esserne differita l'esecuzione;
- v) spese per indagini, studi, rilevazioni.

ART. 55

Divieto di frazionamento

1. E' vietato l'artificioso frazionamento degli interventi allo scopo di sottoporli alla disciplina di cui al presente capo.

ART. 56

Responsabili del servizio e del procedimento

1. L'esecuzione di interventi in economia viene avviata e disposta, nell'ambito degli obiettivi e del "budget" assegnato dalla Stazione Appaltante, dal responsabile del servizio interessato, che dovrà affidarla al responsabile del procedimento individuato ai sensi dell'art.4 della Legge 07.08.1990, n. 241.

ART. 57

Modalità di affidamento dei servizi e delle forniture in economia

1. L'affidamento dei servizi e delle forniture in economia, fermo restando quanto previsto all'art. 26 della legge 23.12.1999, n. 488 e successive modifiche ed integrazioni, avviene mediante gara informale, con invito ad almeno cinque ditte.
2. Qualora eccezionali e comprovati motivi dovuti all'urgenza o alla specialità dell'intervento rendano impossibile l'esperimento della gara informale, è consentito derogare al criterio di cui al comma 1 ed effettuare una trattativa diretta con un'unica ditta. Inoltre, si prescinde dall'obbligo di chiedere più offerte o preventivi per interventi contenuti entro il limite di 20.000 Euro, I.V.A. esclusa.
3. Nel caso di gara informale la richiesta alle ditte dei preventivi/offerta, effettuata mediante lettera o altro atto (telegramma, telefax, ecc.), deve contenere:
 - a) l'indicazione degli interventi da realizzare;
 - b) le modalità di scelta del contraente;
 - c) le caratteristiche tecniche;
 - d) le modalità di esecuzione;
 - e) eventualmente, la somma massima messa a disposizione dell'Amministrazione;
 - f) l'informazione circa l'obbligo dell'assuntore di uniformarsi alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonché la facoltà per l'amministrazione, di provvedere all'esecuzione dell'obbligazione a spese delle ditte aggiudicatarie e di rescindere il contratto mediante semplice denuncia, nei casi in cui la ditta stessa venga meno ai patti concordati;
 - g) quanto altro ritenuto necessario per meglio definire la natura dell'intervento.

4. Qualora non sia possibile predeterminare con sufficiente approssimazione la quantità degli interventi da ordinare nel corso di un determinato periodo di tempo, non superiore comunque all'anno finanziario, possono richiedersi preventivi di spesa od offerte di prezzi validi per il periodo di tempo previsto, procedendo poi a singole ordinazioni, man mano che il fabbisogno si verifica, rivolte alla persona o impresa che ha presentato il preventivo più conveniente. In questo caso l'ente si riserva la facoltà di recedere dall'assegnazione in caso di aumenti superiori al 5%. Per l'individuazione delle migliori offerte può seguirsi sia il sistema del prezzo più basso, determinato mediante offerta a prezzi unitari o a corpo, che quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutando anche se necessario e/o opportuno, modalità, tempi di esecuzione e caratteristiche tecniche e/o qualitative. In quest'ultimo caso, la richiesta di preventivo deve indicare anche i criteri di valutazione.
5. L'affidamento dei servizi e delle forniture è fatto alla ditta che abbia offerto condizioni più favorevoli. La Commissione di gara, nelle persone del responsabile del servizio o un funzionario da lui delegato e di due dipendenti provinciali, redige il verbale delle operazioni. Tale verbale è approvato mediante la determinazione con la quale viene assunto il relativo impegno di spesa. Le modalità di adozione, di comunicazione e di pubblicazione delle determinazioni sono disciplinate dal regolamento di organizzazione. Le determinazioni diventano esecutive con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.
6. L'Amministrazione si riserva la facoltà, qualora ne ricorrano le condizioni di opportunità e convenienza economica, di ricorrere a gare ad evidenza pubblica, secondo la normativa nazionale di disciplina per la scelta del fornitore di beni e servizi sotto la soglia comunitaria con le procedure di cui al presente vigente regolamento per la disciplina dei contratti.

7. Per forniture e servizi di importo superiore a 50.000 Euro, l'affidamento deve essere perfezionato mediante contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.
8. Per le forniture ed i servizi a carattere continuativo, il responsabile di servizio si riserva la facoltà di non perfezionare il contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata anche per importi complessivi superiori al limite sopraindicato.
9. Le offerte ed i preventivi pervenuti sono raccolti agli atti della relativa pratica.

ART. 58

Interventi in economia mediante amministrazione diretta

1. Quando gli interventi vengono eseguiti con il sistema dell'amministrazione diretta, il responsabile del procedimento, - ove non ne fosse possibile l'esecuzione mediante l'impiego del personale dipendente -, richiede l'assunzione di personale straordinario secondo il regolamento di accesso agli impieghi della Provincia o mediante ricorso al lavoro interinale.
2. Egli provvede altresì all'acquisto del materiale ed ai mezzi d'opera necessari, nonché all'eventuale noleggio dei mezzi necessari per la realizzazione dell'opera con le modalità di cui al precedente articolo.
3. I materiali, gli attrezzi, i mezzi d'opera e di trasporto necessari, sono forniti secondo l'ordinazione disposta dal responsabile del procedimento con le modalità fissate dal regolamento di contabilità.

ART. 59

Interventi mediante cottimo

1. Nel cottimo, l'affidamento dei lavori, fermo quanto previsto dall'art. 75 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554 così come sostituito dall'art. 2 del D.P.R.

30.08.2000 n. 412 in materia di esclusione dalle gare, dall'art. 28 del D.P.R. 25.01.2000, n. 34, in tema di requisiti di ordine tecnico-organizzativo per la qualificazione degli esecutori di lavori pubblici di importo pari o inferiore a 150.000 Euro, è preceduto da indagine di mercato fra almeno cinque imprese, ai sensi dell'art. 78 del D.P.R. 21.12.1999, n. 554.

Per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro, è possibile procedere ad affidamento diretto.

2. Per i lavori di importo inferiore a 20.000 Euro, il contratto di cottimo si perfeziona con l'acquisizione agli atti della lettera offerta o preventivo inviata alla Provincia, mentre per importi superiori viene stipulato apposito contratto in forma pubblica o mediante scrittura privata autenticata.

L'atto di cottimo deve indicare:

- a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
 - b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo;
 - c) le condizioni di esecuzione;
 - d) il termine di ultimazione dei lavori;
 - e) le modalità di pagamento;
 - f) le penalità in caso di ritardo e il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto, mediante semplice denuncia, per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del D.P.R. n. 554/99.
3. Per l'accollo del cottimo possono essere usati due diversi sistemi:
 - a) affidare al cottimista la somministrazione dei materiali e delle opere, da registrare in uno speciale registro da tenere a cura della direzione dei lavori e da riportare in una nota riassuntiva del servizio in economia;
 - b) stabilire con il cottimista un prezzo a corpo od a forfait e dei prezzi a misura da farsi risultare da semplici ordinativi a madre e figlia firmati dal Tecnico incaricato. In questo caso si terrà un registro di

contabilità in cui si anoteranno le quantità dei lavori eseguiti ed il relativo prezzo che servirà per la compilazione del conto finale.

4. La procedura in oggetto del presente articolo esclude ogni possibilità di revisione dei prezzi.

ART. 60

Contabilizzazione dei lavori

1. I lavori eseguiti in economia sono contabilizzati a cura del direttore dei lavori, o del direttore operativo o dall'ispettore di cantiere:
 - a) per il sistema di amministrazione diretta e per le forniture di materiali con verifica effettuata a cura del responsabile del settore/servizio delle bolle e delle relative fatture;
 - b) per i lavori eseguiti mediante cottimo fiduciario, su un registro di contabilità e atti relativi ove vengano annotati i lavori eseguiti, quali risultano dai libretti delle misure, in stretto ordine cronologico.

ART. 61

Lavori non contemplati nel progetto

1. Quando nel corso dei lavori risultino necessarie nuove opere o forniture non previste, i nuovi prezzi vengono determinati ragguagliandoli ad altri previsti nella perizia/progetto per lavori consimili oppure ricavandoli da nuove analisi.
2. Tali nuovi prezzi sono approvati con apposito atto del responsabile del procedimento.

ART. 62

Perizie suppletive

1. Ove durante l'esecuzione dei lavori in economia si riconosca insufficiente la spesa impegnata, il responsabile del servizio/settore provvede ad integrare l'impegno di spesa già assunto con le modalità previste dal D.Lgs. 18.8.2000, n. 267 – Parte Seconda e dal Regolamento di contabilità. In tal caso il Direttore lavori e/o il responsabile del procedimento sottoporrà all'Amministrazione una relazione in ordine:
 - a) alla variante proposta;
 - b) ai motivi e cause che ne hanno determinato la necessità;
 - c) all'eventuale importo di spesa aggiuntivo.
2. In nessun caso la spesa complessiva dei lavori potrà superare quella debitamente autorizzata nei limiti di 200.000 Euro.

ART. 63

Liquidazioni dei lavori in amministrazione diretta

1. Il responsabile del procedimento propone la liquidazione dei lavori e delle provviste eseguite in amministrazione diretta mediante stati di avanzamento o contabilità finale corredata dal certificato di regolare esecuzione.
2. I lavori e le provviste sono liquidati sulla base della documentazione prodotta dal direttore dei lavori.

ART. 64

Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo

1. I lavori sono liquidati, in base a stati di avanzamento e conto finale, dal responsabile del procedimento.

2. Al conto finale deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa ed una relazione del direttore dei lavori nella quale vengono indicati:
 - a) i dati del preventivo/progetto e relativi stanziamenti;
 - b) le eventuali perizie suppletive;
 - c) l'impresa che ha assunto il cottimo;
 - d) l'andamento e lo sviluppo dei lavori;
 - e) le eventuali proroghe autorizzate;
 - f) le assicurazioni degli operai;
 - g) gli eventuali infortuni;
 - h) i pagamenti in acconto;
 - i) lo stato finale e il credito dell'impresa,
 - j) i termini per il collaudo;
 - k) le eventuali riserve dell'impresa;
 - l) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
3. Il conto finale dei lavori che non hanno richiesto modalità esecutiva di particolare complessità può essere redatto a tergo della fattura dal Direttore dei Lavori, con l'attestazione della regolare esecuzione delle prestazioni.

ART. 65

Pagamento dei lavori eseguiti in amministrazione diretta

1. Il pagamento dei lavori in amministrazione diretta è effettuato con atto di liquidazione del responsabile del servizio.
2. La retribuzione del personale straordinario eventualmente impiegato, è corrisposta mensilmente, al netto delle ritenute prescritte, in concomitanza con il pagamento degli stipendi del personale dipendente.
3. Il pagamento delle forniture di materiali, mezzi d'opera, noli, ecc. avviene nel rispetto di quanto previsto dal regolamento di contabilità, sulla base di fatture presentate dai creditori, unitamente all'ordine di fornitura.

ART. 66

Collaudo dei lavori

1. La Stazione Appaltante può disporre il collaudo delle opere eseguite, anche con incarico a tecnici esterni.

ART. 67

Ordinazione e liquidazione di forniture e servizi

1. Le forniture ed i servizi sono disposti mediante apposito atto di ordinazione, rilasciato a cura del responsabile del procedimento, numerato progressivamente, e contenente almeno:
 - a) la descrizione dei beni o servizi oggetto dell'ordinazione;
 - b) la quantità e il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.;
 - c) gli estremi contabili (capitolo, impegno, provvedimento di assunzione, ecc.);
 - d) l'ufficio referente ed eventuali altre indicazioni utili al fornitore o opportune;secondo quanto stabilito nel regolamento di contabilità.
2. Il responsabile del procedimento, dopo avere ottenuto il visto di regolarità dell'intervento da parte dell'Ufficio o servizio comunale destinatario, verifica la corrispondenza della fornitura all'ordine, sia per quanto riguarda la qualità che la congruità dei prezzi, riportando sulla fattura:
 - a) il numero dell'atto di ordinazione;
 - b) la destinazione dei beni forniti;
 - c) il proprio benestare sulla liquidazione.
3. La liquidazione di tali interventi viene effettuata in base a fattura emessa nei modi e nei termini di legge o a documento fiscalmente valido con le modalità previste dal regolamento di contabilità.

ART. 68

Garanzie

1. Le imprese affidatarie sono di norma esonerate dalla costituzione della garanzia fideiussoria a fronte degli obblighi da assumere con stipula del contratto per gli appalti di importo inferiore a 20.000 Euro; analogamente, tale esonero vale anche per l'obbligo della stipula delle polizze assicurative.
2. Nei casi in cui è richiesta la prestazione della garanzia fideiussoria, l'impresa affidataria potrà ottenerne l'esonero proponendo un miglioramento del prezzo, a condizione che tale esonero sia autorizzato dal responsabile del servizio.

ART. 69

Inadempimenti

1. Nel caso di inadempienza per fatti imputabili al soggetto od all'impresa cui è stata affidata l'esecuzione dei lavori, l'amministrazione, dopo formale ingiunzione a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento rimasta senza esito, può disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, a spese del soggetto dell'impresa, salvo l'esercizio, da parte dell'Amministrazione, dell'azione per il risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
2. Nel caso di inadempimento grave l'amministrazione può altresì, previa denuncia scritta, procedere alla risoluzione del contratto, salvo, sempre, il risarcimento dei danni subiti.

ART. 70

Lavori d'urgenza

1. Nei casi in cui l'esecuzione dei lavori in economia è determinata dalla necessità di provvedere d'urgenza, questa deve risultare da un verbale, in cui sono indicati i motivi dello stato di urgenza, le cause che lo hanno provocato e i lavori necessari per rimuoverlo.
2. Il verbale è compilato dal responsabile del procedimento o da tecnico all'uopo incaricato. Il verbale è trasmesso con una perizia estimativa alla stazione appaltante per la copertura della spesa e l'autorizzazione dei lavori.

ART. 71

Provvedimenti nei casi di somma urgenza

1. In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, il soggetto fra il responsabile del procedimento e il tecnico che si reca prima sul luogo, può disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, la immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 Euro o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumità.
2. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza può essere affidata in forma diretta ad una o più imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico, da questi incaricato.
3. Il prezzo delle prestazioni ordinate è definito consensualmente con l'affidatario, in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'articolo 136, comma 5, del D.P.R. n. 554/99.

4. Il responsabile del procedimento o il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, la Stazione Appaltante, che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori.
5. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente organo della stazione appaltante, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera o dei lavori realizzati.

ART. 72

Normativa antimafia

1. Ai contratti di cottimo fiduciario e a quelli di fornitura di importo superiore a 154.937,07 Euro si applicano le norme contenute nel D.PR. 03.06.98, n. 252 in materia di comunicazioni ed informazioni antimafia.

CAPO II DISPOSIZIONI FINALI

ART. 73

Pubblicità del Regolamento

1. Una copia del presente Regolamento, a cura degli Uffici Provinciali che seguono gli interventi in economia, è messo a disposizione degli eventuali richiedenti per la consultazione
2. Di esso viene sempre fatto richiamo sia nelle lettere di richiesta di preventivi sia nell'atto di affidamento.

ART. 74

Abrogazione dei precedenti regolamenti

1. E' abrogato il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato con deliberazione consiliare n. 222 del 14/10/1991, esaminata senza rilievi dal C.C.R.M. il 09/03/1992 con il Prot. n. 20166 – 579 III, modificato con deliberazione consiliare n. 2 del 23/01/1995, esaminata senza rilievi dal C.C.R.M. il 13/02/1995 con il Prot. n. 1375/95.
2. E' abrogato il Regolamento per i lavori, forniture e servizi in economia approvato con deliberazione Consiliare n. 24 del 18/02/2002

ART. 75

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entrerà in vigore a partire dal 1 gennaio 2004.